

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297
FAX: 0815755470
WEBSITE: www.studiotozzoli.it
E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 08/04/2019

CIRCOLARE N. 4/2019

ESTEROMETRO – COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONE ATTIVE E PASSIVE CON SOGGETTI NON RESIDENTI.

In data 05/03/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. che proroga la scadenza dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 dei seguenti adempimenti fiscali:

- spesometro del 2° semestre 2018;
- comunicazioni dei dati relativi ad operazioni da e verso soggetti non residenti riferite ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 (c.d. esterometro).

L'esterometro rappresenta il nuovo adempimento fiscale, introdotto in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, in base al quale i soggetti passivi IVA residenti devono comunicare le operazioni di cessioni/acquisto di beni e di prestazioni di servizi, effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, anche se identificati. Si precisa che per le operazioni attive (fatture emesse) verso clienti non residenti, l'obbligo di comunicazione sussiste solo per le fatture che non sono state emesse in modalità elettronica.

Sembrirebbe che i contribuenti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, e cioè coloro che applicano un regime fiscale di vantaggio o un regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori, e tutti i soggetti che sono tenuti a comunicare i dati fattura al sistema tessera sanitaria, siano esonerati dalla presentazione dell'esterometro, anche se su tale punto l'Agenzia delle Entrate ha espresso opinioni contrastanti.

Di seguito sono elencate le operazioni soggette alla comunicazione tramite esterometro:

- fatture di vendita verso soggetti comunitari non stabiliti anche se, ai fini IVA, sono identificati in Italia e per i quali non è stata emessa la fattura elettronica attraverso sistema di interscambio;
- fatture ricevute da soggetti UE;
- fatture di vendita per servizi generici nei confronti di soggetti extracomunitari per i quali non è stata prevista né fattura elettronica né bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture a seguito di acquisti di beni provenienti da magazzini italiani ma da fornitori extra-UE;
- fatture emesse per la cessione di beni consegnati all'interno dei confini nazionali per un cliente estero, anche se identificato in Italia.

Restano invece escluse, in base a quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 1, del DLgs n 127/2015, dall'obbligo di comunicazione non solo, come già sopra precisato le fatture emesse in modalità elettronica verso soggetti non residenti, ma anche tutte le operazioni, attive o passive, per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.

Pertanto, per assolvere correttamente al nuovo adempimento fiscale sarà necessario far pervenire allo Studio, entro e non oltre il termine dell' 15/04/2019, tutti i documenti necessari. Oltre la suddetta data, lo Studio declina ogni tipo di responsabilità derivanti da eventuali inadempienze.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI